



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Febbraio 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | A |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 11343/2011 DELIBERAZIONE N. 58

**COMUNE DI CESENATICO: VARIANTE NORMATIVA AI SENSI EX ART. 15 L.R. N. 47/78 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ADOZIONE, ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 10 GIUGNO 2010. ESPRESSIONE OSSERVAZIONI
AI SENSI ART. 15, COMMA QUINTO, DELLAL.R. 47/1978.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “Strutture ricettive alberghiere – *variante normativa ai sensi ex art. 15 Legge Regionale n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni - adozione*”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 10 giugno 2010 e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 28 giugno 2010 (acquisita agli atti con nota prot. prov. n. 65197 del 28/06/2010;

Premesso che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50948/705 del 19 dicembre 2000 e pubblicato sul BUR Emilia Romagna in data 24/01/2001;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- **Relazione** - Strutture ricettive alberghiere - Variante normativa ai sensi art.15 LR 47/78 e s.m.i
- **Norme tecniche di attuazione** – PRG 1998 - **Estratto** - Maggio 2010;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata dall'Ente scrivente in data 23 luglio 2010 con nota identificata al prot. prov. n. 75593/10;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 17 dicembre 2010 ed acquisite al prot. prov. n. 121377 del 17/12/2010;

Visti i contenuti della Variante:

- la Variante in oggetto prevede esclusivamente la modifica normativa al P.R.G. al fine di definire meglio le condizioni di attuazione per la riqualificazione delle strutture alberghiere con particolare riferimento alla qualità dei servizi che queste possono offrire ai turisti;
- la Variante, in relazione all'esigenza di uniformare, esplicitare e razionalizzare funzionalmente la riqualificazione delle strutture alberghiere, apporta lievi modifiche/correzioni agli articoli: n. 84 (Prescrizioni generali), n. 87 (Ampliamento dei servizi in strutture ricettive alberghiere), n.88 (Incremento del pernottamento e degli spazi di servizio in strutture ricettive alberghiere) e all'art. 91 (Interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia integrata dal programma di riqualificazione aziendale), con la finalità di migliorare operativamente gli interventi nelle strutture alberghiere relativi agli spazi liberi, al reperimento dei parcheggi posti nella fascia a mare della ferrovia ed all'areazione dei locali uso garage interrati

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 457/1978 e s.m.i., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e dell'art. 14, comma secondo, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

CONSIDERATO:

a) D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- in data 31.07.2007 è entrata in vigore la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", parte che disciplina le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e in data 29 giugno 2010 il D.Lgs. 128, recanti ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs n. 152/06;
- richiamato l'art. 6 comma 3 bis del suddetto D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 – che prevede che l'autorità competente valuti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (*Verifica di assoggettabilità*), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- dato atto che l'Amministrazione Comunale con lettera prot. 37607 del 14/12/2010 dichiara di non ritenere di attivare la procedura di Valutazione ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto trattasi di variante normativa che non riguarda le tutele, le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei

suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. In particolare la variante puntualizza maggiormente quanto già previsto e valutato dai piani variati già approvati, non comportando pertanto effetti significativi sull'ambiente, non modificando scelte localizzative ed i dimensionamenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i..

Preso atto di quanto affermato dall'Amministrazione comunale, verificato che i contenuti della presente variante non comportano effetti significativi sull'ambiente, la Provincia non è chiamata ad esprimersi sulla suddetta valutazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

b) Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

Verifica della correttezza dell'iter amministrativo:

La Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 giugno 2010 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare sono state trasmesse, con atto acquisito al prot. prov.. n. 65197 del 28 giugno 2010, le seguenti attestazioni:

- attestazione che il Comune di Cesenatico non è sottoposto a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RDL del 30.12.1923 n.3267 (prot. com. 19802/10);
- attestazione che il territorio del Comune di Cesenatico non è sottoposto al vincolo di Consolidamento e/o trasferimento degli abitanti ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 (prot com. 19800/10);
- attestazione dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle seguenti Autorità Militari (prot com. 19797/10);:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Area Reparto Territorio e Patrimonio
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù militari

Verifica della completezza degli atti:

la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;

la documentazione integrata con lettera acquisita al prot. n.121377 del 17/12/2010 contiene:

- il parere previsto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/1982 e s.m.i. in ordine alla compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, che si è espressa sullo strumento in oggetto con parere favorevole ad esclusione dell'art.87 comma 2 ritenuto peggiorativo (prot. NIP-(E) n. 34/2010 del 3 agosto 2010);
- il parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA) di cui nota prot.35047 del 19/11/2010 con considerazioni in merito all'art.87 ritenuto peggiorativo;
- lettera nota prot. 35047 del 19/11/2010, da parte del Comune con precisazioni in merito all'art. 87 sulla base di predetti pareri;
- a seguito di tale documentazione comunale, l'AUSL emetteva nuovo parere di cui al prot. STR.URB.-(E) n. 34/2010 RETTIFICA con parere FAVOREVOLE

Constatato che nella Relazione della presente variante si fa riferimento al calcolo relativo agli incrementi conseguenti alle modifiche normative dell'art. 87, in riferimento alla soglia del 6% di cui all'art. 15, comma 4, lettera c) della LR 47/78 e s.m.i.,

Visti i contenuti della variante normativa ed in particolare dell'art. 87 modificato, si ritiene che la presente variante introduca solo elementi di maggiore definizione per l'attuazione di quanto già

previsto e valutato dai piani variati approvati, in particolare non modificando i dimensionamenti e pertanto il riferimento alla soglia del 6% di cui all'art. 15, comma 4, lettera c) della LR 47/78 e s.m.i., si ritiene non pertinente e necessario al presente procedimento.

Rilevato inoltre che

Distanze tra pareti finestrate

All'art.87 viene eliminato il limite previsto per i distacchi ed inoltre all'art. 84, comma 5, del PRG si rileva che la distanza tra pareti finestrate è fissata a 6 m, in riferimento a tale parametro si sottolinea che l'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444, che detta disposizioni in tema di distanze tra le costruzioni, stante la natura di norma primaria, sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione e pertanto laddove prescrive la distanza di 10 metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario; ne consegue che tale norma non è eludibile. In materia di distanze legali, inoltre l'art. 136, D.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l'art. 47-quinquies, commi 6, 8, 9, della legge nazionale n. 1150 del 1942, per cui in forza dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare. Si specifica infine che l'intervento di "ampliamento" così come definito alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR 31/2002, è da considerare intervento di "nuova costruzione" e pertanto deve rispettare la distanza di 10 m fissata dal D.M. n. 1444/68.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'articolo 87 in relazione agli ampliamenti debba essere integrato con il riferimento ai limiti disposti dall'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 in tema di distanze tra le costruzioni, così come per le stesse motivazioni, al comma 5 dell'articolo 84, il limite di 6 metri vada corretto. Consigliando altresì l'Amministrazione comunale di compiere una ricognizione nell'articolato del PRG atta a verificare eventuali valori in contrasto col D.M citato.

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

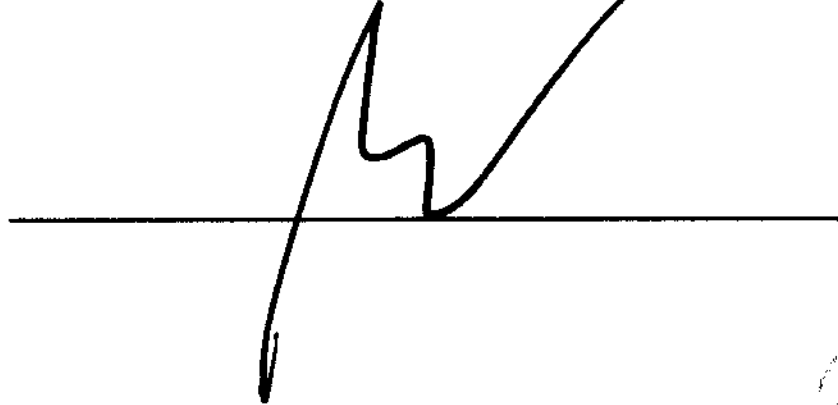
1. di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, osservazioni sulla Variante Urbanistica "STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE – variante normativa" adottata con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 40 del 10 giugno 2010:
 - Visti i contenuti della variante normativa ed in particolare dell'art. 87 modificato, si ritiene che la presente variante introduca solo elementi di maggiore definizione per l'attuazione di quanto già previsto e valutato dai piani variati approvati, in particolare non modificando i dimensionamenti e pertanto il riferimento alla soglia del 6% di cui all'art. 15, comma 4, lettera c) della LR 47/78 e s.m.i., si ritiene non pertinente e necessario al presente procedimento.
 - Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'articolo 87 in relazione agli ampliamenti debba essere integrato con il riferimento ai limiti disposti dall'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 in tema di distanze tra le costruzioni, così come per le stesse motivazioni, al comma 5 dell'articolo 84, il limite di 6 metri vada corretto. Consigliando altresì l'Amministrazione comunale di compiere una ricognizione nell'articolato del PRG atta a verificare eventuali valori in contrasto col D.M citato.

- visto il parere AUSL/ARPA, si richiama inoltre la necessità di apportare le seguenti modifiche all'art. 87: *“non sono ammesse funzioni, attrezzature che possano provocare emissioni di rumore e di flussi d'aria. Il parere AUSL-ARPA sarà vincolante ai fini dell'applicazione della presente norma”*;
- 2. preso atto di quanto affermato dall'Amministrazione comunale, verificato che i contenuti della presente variante non comportano effetti significativi sull'ambiente la Provincia, non è chiamata ad esprimersi sulla valutazione ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



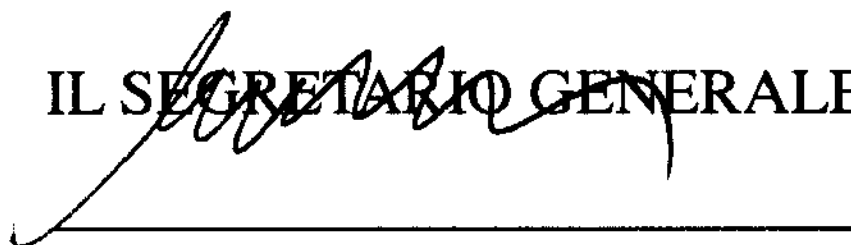
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 15 FEB. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

